



**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**  
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Oggetto: sospensione delle procedure esecutive ex art. 54ter, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 27/2020

A seguito della pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 22 giugno 2021 che ha dichiarato l'illegittimità - con riferimento agli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, Cost. - dell'art. 13, comma 14, del D.L. n. 183/2020 con cui è stata disposta l'ultima proroga fino al 30.6.21 della sospensione, l'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari sta ricevendo un numero davvero rilevante di istanze di riassunzione, depositate anche in procedure che non sono mai state dichiarate sospese ai sensi del citato art. 54ter.

Si fa presente che, nel caso di sospensione della procedura esecutiva ai sensi della detta norma, i Giudici delle esecuzioni di questo Ufficio hanno sempre fissato l'udienza - ovvero differito l'udienza di apertura delle buste - successivamente al termine della sospensione, ritenendo non necessaria la proposizione di istanza di riassunzione ex art. 627 c.p.c., assunto che non risulta essere mai stato oggetto di opposizione o, comunque, di impugnazione.

Si porta a conoscenza dei Sigg.ri Avvocati l'orientamento dell'Ufficio per quanto di interesse.

Reggio Emilia, 02/07/2021

Il Giudice dell'Esecuzione

Camilla Sommariva

**VISTO**

Reggio Emilia, il 7/7/2021

Il Presidente del Tribunale